

**N. 01006/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01067/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2013, proposto da:

Alessio Danese, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giurgola, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcella Loizzi e Domenico Carbonara, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5; Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi del Molise a Campobasso, in persona dei rispettivi Rettori *pro tempore*, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Tiziano Bellusci, non costituito nella presente fase di giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 905/2012, resa tra le parti, concernente l'ammissione al corso di laurea in medicina;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Bari, dell'Università degli Studi di Foggia, dell'Università degli Studi del Molise a Campobasso e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti gli avvocati Arzeni e l'avvocato Loizzi nonché l'avvocato dello Stato D'Avanzo;

Rilevato, pur nella sommarietà propria della delibazione cautelare, che l'appello non risulta supportato da sufficienti elementi di sostegno in considerazione del fatto che la posizione in graduatoria dell'istante non lo pone in condizione di potervi essere ammesso e che l'asserita erroneità dei quiz di ammissione si è riverberata su tutti i concorrenti e non soltanto sull'appellante;

considerato che i particolari profili della causa consentono la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1067/2013).

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)